



Schema comparativo sulla tassazione delle piccole imprese in ambito AMA.

29° Congresso AMA

COMPARTIR

CONDIVIDERE

PARTAGER



Esposizione fiscale in Spagna

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Scopo dello studio

Redditi da attività economiche delle Persone Fisiche.

Si considerano redditi da attività economiche quelli che derivano dal lavoro personale o congiunto, o da uno solo di questi, e che determinano per il contribuente la gestione dei mezzi di produzione e delle risorse umane, o di uno dei due, con lo scopo di determinare la produzione o la distribuzione di beni o servizi.

Regimi per la determinazione dei redditi da attività economiche (art. 16.2 LIRPF e 27 RIRPF)

I metodi applicabili per la determinazione del reddito netto da attività economiche rientrano in una delle seguenti categorie:

- Stima diretta (DE), che comprende due modalità, la normale e la semplificata.
- Stima oggettiva (OE), di natura volontaria e basata sull'applicazione di determinati indici rappresentativi dell'attività economica che abbiano una correlazione significativa con l'andamento della stessa, tutti facilmente controllabili e registrati dal contribuente.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Metodo di stima diretta

Si tratta del metodo generale di calcolo dello svolgimento delle attività previste dalla Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, basato sulla registrazione e sul computo reale o diretto delle diverse voci di reddito e di spesa che danno origine a profitto aziendale o professionale. Le norme applicabili saranno quelle dell'Imposta sulle società con le specificità previste dalla Legge sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Inoltre, nella modalità di stima diretta semplificata, è possibile ridurre del 5% il reddito netto per accantonamenti e spese difficilmente giustificabili e si riducono gli obblighi di registrazione degli imprenditori.

Ambito di applicazione della stima diretta normale

La stima diretta normale sarà obbligatoria per quei contribuenti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- Che l'importo netto del fatturato dell'anno precedente, corrispondente a tutte le attività economiche svolte, superi i 600.000 euro annui.
- Che si rinunci alla modalità semplificata del metodo di stima diretta.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Ambito di applicazione della stima diretta semplificata

Il regime semplificato di stima diretta è volontario, quindi il contribuente può rinunciare alla sua applicazione. In caso di non rinuncia alla sua applicazione, questo metodo può essere utilizzato dai contribuenti che svolgono attività economiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- Che i rendimenti netti di tutte le attività economiche del contribuente non siano determinati da stime oggettive.
- Che l'importo netto del **fatturato** di tutte queste attività non superi **i 600.000 euro all'anno nell'anno immediatamente precedente**. L'importo netto del fatturato che viene stabilito come limite per l'applicazione della modalità semplificata del metodo della stima diretta avrà come riferimento l'anno immediatamente precedente a quello in cui tale modalità dovrà essere applicata.
- Non rinunciare espressamente a questa modalità.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



La rinuncia alla modalità semplificata deve essere effettuata nel mese di dicembre precedente l'inizio dell'anno solare in cui dovrebbe avere effetto. La rinuncia avrà effetto per un periodo minimo di tre anni. Trascorso tale periodo, si intenderà tacitamente prorogata per ciascuno degli anni successivi in cui la modalità può essere applicabile, salvo revoca entro il termine di cui al comma precedente.

Sarà causa determinante per l'annullamento della modalità semplificata del metodo di stima diretta l'aver superato il suddetto limite. L'annullamento avrà effetto dall'inizio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui si verifica tale circostanza.

Sia la rinuncia che l'annullamento devono essere effettuati presentando il modello 036. La principale conseguenza di entrambi è che il reddito netto di tutte le attività economiche svolte dal contribuente dovrà essere determinato con il normale metodo della stima diretta nei 3 anni successivi alla rinuncia o esclusione dal regime semplificato di determinazione del reddito netto.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Metodo di stima oggettiva

Il metodo della stima oggettiva non determina il reddito sulla base delle entrate e dei costi reali che sono stati generati nello svolgimento dell'attività, ma è sostituito da alcuni criteri oggettivi contenuti nella specifica regolamentazione del regime. Tale regime applicabile alle piccole e medie imprese che svolgono attività economiche escluse le attività agricole, zootecniche e forestali, implica una significativa riduzione degli obblighi contabili e di registrazione rispetto al metodo di stima oggettiva/diretta, nonché una semplificazione nel calcolo delle componenti del reddito netto, che prescinde dai flussi effettivi dei costi e dei proventi dell'attività.

- È un regime volontario, in quanto si applica a coloro che possiedono i requisiti stabiliti, salvo rinuncia dell'interessato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.
- Non è compatibile con il metodo di stima diretta.
- Si tratta di una modalità di applicazione congiunta e coordinata con i regimi speciali stabiliti in materia di IVA e IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).
- Il suo ambito di applicazione verrà stabilito in base ai dati oggettivi stabiliti nell'articolo 31.1.4^a LIRPF (natura delle attività, volume delle operazioni, numero di lavoratori, importo delle spese, superfici aziendali o capitali fissi).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



- Che non siano incluse nell'elenco contenuto nell'Ordine Ministeriale HFP/1159/2017 del 28 novembre (Ordine dei moduli).
- Che non vengano superati i limiti quantitativi di esclusione previsti dall'articolo 3 dell'Ordine dei moduli. **Volume delle entrate** dell'anno immediatamente precedente per tutte le attività economiche non superiore a **250.000 euro all'anno**. Tutte le operazioni vengono incluse in questo importo, indipendentemente dal fatto che esista o meno l'obbligo di emettere fattura. Tale limite verrà ridotto a 125.000 euro per le operazioni per le quali sussiste tale obbligo. **Volume dei costi** di beni e servizi dell'anno immediatamente precedente non superiori a 250.000 euro annui per l'insieme delle attività economiche svolte. Le acquisizioni di immobilizzazioni non verranno incluse in questo limite.
- Che lo svolgimento dell'attività economica non abbia luogo totalmente o parzialmente fuori dal territorio spagnolo.
- Che gli importi di esclusione del metodo di stima oggettiva stabilite nell'Ordine dei moduli non siano stati superati durante l'anno precedente
- **Che non si verifichi l'esclusione del regime speciale semplificato IVA o IGIC.**

I regimi sono incompatibili tra loro, quando un contribuente stabilisce un reddito netto da una qualsiasi delle sue attività economiche con uno dei due metodi, deve stabilire il resto delle sue attività economiche attraverso lo stesso metodo scelto.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Determinazione della base imponibile

	Stima diretta (modalità normale) (EDN)	Stima diretta (modalità semplificata) (EDS)
Fase 1	(+) Entrate complessive	(+) Entrate complessive
	(-) Spese deducibili	(-) Spese deducibili (eccetto accantonamenti e ammortamenti)
	(-) Ammortamenti	(-) Tabella degli ammortamenti semplificata
		(=) Differenza (-) Spese di difficile giustificazione: 5% s/differenza positiva (Massimo € 2.000)
	(=) Redditi netti	(=) Redditi netti

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



	Stima diretta (modalità normale) (EDN)	Stima diretta (modalità semplificata) (EDS)
Fase 2	<p>(-) Riduzione dei redditi con periodo di generazione superiore a due anni o ottenuti in maniera chiaramente irregolare quando vengono attribuiti a un unico esercizio (30%). Base di riduzione massima: 300.000€</p> <p><u>Regime transitorio:</u> applicazione di questa riduzione ai redditi che si sono percepiti in forma frazionata prima dell'1-1-2015</p> <p>(=) Redditi netti ridotti</p>	<p>(-) Riduzione dei redditi con periodo di generazione superiore a due anni o ottenuti in maniera chiaramente irregolare quando vengono attribuiti a un unico esercizio (30%). Base di riduzione massima: 300.000€</p> <p><u>Regime transitorio:</u> applicazione di questa riduzione ai redditi che si sono percepiti in forma frazionata prima dell'1-1-2015</p> <p>(=) Utili netti ridotti</p>

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



	Stima diretta (modalità normale) (EDN)	Stima diretta (modalità semplificata) (EDS)
Fase 3	<p>(-) Riduzione per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti o con un cliente unico senza vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Riduzione generale * Aumento aggiuntivo per contribuenti con redditi al netto dell'attività inferiore a 14.450€ e redditi diversi da quelli precedenti, esclusi quelli esenti, inferiori a 6.500€ * Aumento aggiuntivo per disabilità <p>(-) Riduzione per i contribuenti con redditi totali inferiori a 12.000€, compresi quelli dell'attività economica (incompatibile con la riduzione precedente)</p> <p>(-) Riduzione per inizio attività</p> <p>(=) Redditi netti totali ridotti</p>	<p>(-) Riduzione per lavoratori autonomi economicamente dipendente o con cliente unico senza vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> * (incompatibile con spese di difficile giustificazione): * Riduzione generale * Aumento aggiuntivo per contribuenti con redditi netti dell'attività inferiori a 14.450€ e redditi diversi da quanto sopra, esclusi quelli esenti, inferiori a 6.500€ * Aumento aggiuntivo per disabilità <p>(-) Riduzione per i contribuenti con redditi totali inferiori a 12.000€, compresi quelli dell'attività economica (incompatibile con la riduzione precedente)</p> <p>(-) Riduzione per inizio attività</p> <p>(=) Redditi netti totali ridotti</p>

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Le entrate e le uscite derivanti da operazioni o da eventi economici verranno computati, di regola, per il periodo d'imposta in cui si verifica la loro maturazione, secondo le norme contabili, indipendentemente dalla data di pagamento o incasso.

I contribuenti che stabiliscono i redditi netti della propria attività con il metodo della stima diretta sia in modalità normale che in modalità semplificata di stima diretta, e quando sono considerate piccole imprese (fatturato inferiore a 10 milioni euro) possono applicare gli incentivi fiscali che la Legge sulle imposte delle società include nei suoi 102 articoli e seguenti.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



	Stima oggettiva
Fase 1	Unità di modulo utilizzate o installate (x) Redditi annui per unità prima dell'ammortamento (=) Redditi netti previ
Fase 2	Riduzioni: (-) Incentivi all'occupazione (-) Incentivi agli investimenti (=) Redditi netti ridotti
Fase 3	(x) Indici di correzione (-) Speciali (-) Generali (=) Redditi netti dei moduli
Fase 4	(-) Riduzione generale: 5 per 100 (-) Riduzione speciale per attività economiche a Lorca: 20 per 100 (-) Spese straordinarie dovute a circostanze eccezionali (incendi, inondazioni, cedimenti...) (+) Altre percezioni aziendali (=) Redditi netti dell'attività
Fase 5	(-) Riduzione per irregolarità (*):30 per 100 (=) Redditi netti totali ridotti

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Riduzioni per l'avvio di nuove attività.

Ha diritto a tale riduzione il contribuente che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

- a. Quando inizia l'esercizio di un'attività economica e stabilisce i redditi netti della sua attività economica secondo il metodo della stima diretta. Per ottemperare a tale requisito devono essere prese in considerazione tutte le attività economiche svolte dal contribuente, sia quelle svolte individualmente che quelle svolte tramite enti in regime di ripartizione del reddito.
- b. Che l'attività economica sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2013.
- c. Che non sia stata svolta nessun'altra attività nell'anno precedente la data di inizio della nuova attività. A tal fine, si intende che un'attività economica inizia quando non è stata svolta nessuna attività economica nell'anno precedente alla data di inizio della stessa, senza tenere in considerazione quelle attività durante il cui esercizio non sono stati ottenuti redditi netti positivi dalla data d'inizio.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Importo della riduzione

Una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra, il contribuente può ridurre del 20% l'importo dei redditi positivi netti dichiarati di tutte le sue attività, avendoli precedentemente ridotti, qualora ne esista il diritto, applicando la riduzione per i redditi netti con periodo di generazione superiore a due anni, o ottenuti in modo chiaramente irregolare nel tempo, e mediante corrispondente riduzione per l'esercizio di attività economiche specifiche di cui all'articolo 32.2 della Legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La riduzione verrà applicata nel primo periodo d'imposta in cui i redditi sono positivi e nel successivo.

L'importo dei redditi netti su cui verrà applicata la suddetta riduzione non potrà superare l'importo di 100.000 euro annui.

La riduzione non è applicabile nel periodo d'imposta in cui più del 50% dei redditi proviene da una persona o ente da cui il contribuente ha ottenuto reddito da lavoro nell'anno che precede la data di inizio dell'attività.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Tipi di aliquota.

Scala generale dell'Imposta sul reddito

Aliquote IRPEF in Catalogna				
Base imponibile da	Base imponibile fino a	Quota statale	Quota regionale	Totale
0	12.450	9,5%	12,0%	21,5%
12.450	17.707	12,0%	12,0%	24,0%
17.707	20.200	12,0%	14,0%	26,0%
20.200	33.007	15,0%	14,0%	29,0%
33.007	35.200	15,0%	18,5%	33,5%
35.200	53.407	18,5%	18,5%	37,0%
53.407	60.000	18,5%	21,5%	40,0%
60.000	120.000	22,5%	21,5%	44,0%
120.000	175.000	22,5%	23,5%	46,0%
175.000		22,5%	25,5%	48,0%

29° Congresso AMA

COMPARTIR

CONDIVIDERE

PARTAGER



Scala di Risparmio IRPEF

Aliquote IRPEF in Catalogna				
Base imponibile da	Base imponibile fino a	Tipo di aliquota	Quota regionale	Totale
0	6.000	9,5%	9,5%	19,0%
6.000	50.000	10,5%	10,5%	21,0%
50.000		11,5%	11,5%	23,0%

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Obblighi formali, libri

In materia di Imposta sul reddito delle persone fisiche gli obblighi contabili e di registrazione dei titolari di attività economiche sono strutturati secondo la seguente tabella:

Obblighi contabili e di registrazione dei contribuenti che svolgono attività economiche		
Stima diretta (modalità normale) (EDN)	Attività commerciali	Contabilità adeguata al Codice del commercio e al Programma di contabilità generale
	Attività non commerciali	In generale, libri contabili di: <ul style="list-style-type: none">• Vendite ed entrate• Acquisti e spese• Beni d'investimento... Attività professionali: Libri contabili: <ul style="list-style-type: none">• Entrate• Spese• Beni d'investimento• Fondi e forniture

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER

Stima diretta (modalità semplificata) (EDS)	Attività commerciali e non commerciali	<p>In generale, libri contabili di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vendite ed entrate • Acquisti e spese • Beni d'investimento
	Attività diverse da quelle agricole, zootecniche e forestali	<p>Attività professionali: Libri contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrate • Spese • Beni d'investimento • Fondi e forniture
Stima oggettiva (EO)	Attività agricole, zootecniche, forestali e di trasformazione dei prodotti naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare le fatture emesse, le fatture ricevute e i documenti giustificativi. • Libro di registro dei beni d'investimento (se vengono effettuati ammortamenti)
		<ul style="list-style-type: none"> • Libro di registro delle vendite e delle entrate • Conservare le fatture emesse, le fatture ricevute e i documenti giustificativi. • Libro di registro dei beni d'investimento (se vengono effettuati ammortamenti)

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



In ogni caso, i titolari devono conservare, numerate in ordine di data e raggruppate per trimestri, le fatture emesse, e le fatture o documenti giustificativi di altro tipo ricevuti, nonché le prove di indici o coefficienti applicati, durante i 4 anni dopo la chiusura dell'esercizio fiscale.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Esposizione fiscale in Francia

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



I. Impresa individuale:

1. Microimpresa

a. Regime di base micro

Nessuna dichiarazione fiscale sui moduli dedicati e obblighi contabili decisamente ridotti per le seguenti imprese:

- BIC (commercianti e artigiani) Vendite di merci Fatturato < 176.200 €: la base imponibile è pari al 29% del fatturato.
- BIC (prestazioni di servizi) Fatturato < 72.600 €, la base imponibile è pari al 50% del fatturato.
- BNC (libere professioni, medici, infermieri, avvocati, ecc.): Prestazioni di servizi Fatturato < 72.600 €, la base imponibile è pari al 66% del fatturato.
- BA (agricoltori): Entrate Fatturato < 85.800 €, la base imponibile è pari al 13% del fatturato

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



b. Opzione possibile per il regime Auto-Entrepreneur se i redditi netti del focolare di imposta dell'anno N-2 non superano determinati limiti.

- Viene quindi calcolato un versamento liberatorio delle imposte e degli oneri sociali sul fatturato, e versato:
- l'1% per le vendite sotto forma di imposte sul reddito e il 12,8% per gli oneri sociali, ovvero il 13,8% sul fatturato totale.
- l'1,7% per le prestazioni di servizi sotto forma di imposte sul reddito e il 22% per gli oneri sociali, ovvero il 23,7% sul fatturato totale.
- il 2,2% per le libere professioni sotto forma di imposte sul reddito e il 22% per gli oneri sociali, ovvero il 24,2% sul fatturato totale.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



2. Reale semplificato e normale

È obbligatorio aderire ancora per tre anni a un centro di gestione riconosciuto per compiere controlli fiscali preliminari, altrimenti verrà applicata una tassazione su una base pari al 120% del reddito dichiarato. Le dichiarazioni fiscali vengono comunque inviate all'amministrazione.

In linea di massima, il reddito imponibile calcolato è equivalente all'utile contabile. L'articolo 38 quater dell'allegato III del codice generale delle imposte stabilisce che le aziende devono rispettare le definizioni decretate dal piano contabile generale, purché non siano incompatibili con le norme applicabili per la base imponibile.

Possono quindi esserci delle differenze espressamente menzionate nel codice generale delle imposte, ridiscusse in un quadro specifico di collegamento tra il risultato contabile e quello fiscale. Ma le norme contabili sono la base della dichiarazione fiscale.

Esistono due tipi di dichiarazioni fiscali che seguono praticamente le stesse regole, le dichiarazioni in regime reale semplificato e quelle in regime reale normale; le prime devono comunicare un numero inferiore di informazioni. Le soglie di queste dichiarazioni sono le seguenti:

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



- BIC semplificato Vendite di merci 176.200 € < Fatturato < 818.000 € ,
- BIC semplificato Prestazione di servizi 72.600 € < Fatturato < 247.000 €
- BIC normale Vendita di merci Fatturato > 818.000 €
- BIC normale Prestazione di servizi Fatturato > 247.000 €
- BNC normale Prestazione di servizi Fatturato < 72.600 €
- BA semplificato Vendita di merci 85.800 € < Fatturato < 365.000 €
- BA normale Vendita di merci Fatturato > 365.000 €

Oltre agli oneri fiscali, quelli sociali saranno versati dopo avere effettuato un calcolo basato su questi redditi fiscali calcolati, e potranno, in parte, essere detraibili.

I BIC e i BA si trovano nella contabilità per competenza. I BNC si trovano invece nella contabilità relativa alle entrate/spese incassate/effettuate, salvo l'opzione che prevede la contabilità per competenza.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



II. Società

1. Imposta sul reddito

- a. Alcune società sono sottomesse all'imposta sul reddito per legge, le SRL a socio unico, ad esempio, le SNC, ecc. (art. 8 del CGI). Queste società possono optare per l'imposta sulle società, e questa scelta sarà irrevocabile.
 - b. Le modalità di tassazione per le società sottomesse all'imposta sul reddito.
- Le regole sono identiche a quelle delle imprese individuali in regime reale, con la relativa necessità di aderire a un centro di gestione riconosciuto.
 - La remunerazione dei dirigenti non è detraibile. Fa parte del risultato dell'impresa. L'imposta sul reddito viene quindi calcolata sul risultato dell'impresa data al dirigente, riscossa oppure no, alla quale si aggiunge la sua retribuzione netta.
 - Gli oneri sociali riguardano le attività "professionali" nell'ordine del 40%, e sono per la maggior parte deducibili dal reddito professionale. Vengono anche calcolati in base a tale reddito professionale (si tratta di un calcolo "interno", tranne per il settore agricolo, dove il calcolo si basa sugli anni precedenti).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



2. Imposta sulle società

- a. Alcune società sono soggette all'imposta sulle società per legge, mentre altre possono scegliere.
 - b. Modalità di tassazione
-
- I calcoli del risultato sono identici a quelli delle imprese soggette all'imposta sul reddito del BIC (redditi commerciali) indipendentemente dall'attività svolta

Vi sono due differenze importanti, tuttavia:

- le retribuzioni dei dirigenti sono detraibili.
- i contributi sociali vengono calcolati solo sulla remunerazione del dirigente e non sul risultato.

Modalità di calcolo nel 2020 per le imprese con un volume d'affari inferiore ai 250 milioni di euro:

- Fatturato < € 7,63 milioni e utili < 38.120 €, aliquote fiscali pari al 15% se il capitale della società è totalmente versato.
- Fatturato > € 7,63 milioni o utili > 38.120 €, aliquote pari al 28%. (26,5% nel 2021).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



III. IVA (imposta sul valore aggiunto)

1. Esenti da IVA

- Fatturato < 82.800 € per la vendita di merci
- Fatturato < 33.200 € per le prestazioni di servizi

2. Regime reale semplificato (fatturato12), vale a dire una dichiarazione annuale reale.

- Pagabile annualmente in 2 acconti, con saldo alla dichiarazione.
- 82.800 € < Fatturato < 789.000 € per la vendita di merci
- 33.200 € < Fatturato < 238.000 € per le prestazioni di servizi

3. Regime reale normale (fatturato3), dichiarazioni reali mensili, con possibilità di scegliere la formula trimestrale in caso di versamento inferiore ai 4000 € all'anno.

- Pagabile mensilmente
- Fatturato > 789.000 € per la vendita di merci
- Fatturato > 238.000 € per le prestazioni di servizi
- Se l'IVA annuale < 4000 €, possibilità di pagamento su base trimestrale

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



IV. CFE

Contributo fiscale d'impresa, imposta fissa indipendente dal risultato, che finanzia comuni, distretti e regioni.

Questa imposta, calcolata sul valore degli edifici, è gravosa per le fabbriche in Francia, poiché per una fabbrica con 25 persone, può raggiungere circa i 6000 € al mese.

V. Obblighi commerciali

- Bilanci annuali per società commerciali e aziende commerciali individuali, ma con allegati molto semplificati e senza obbligo di deposito presso la cancelleria del tribunale di commercio.
- Modelli in allegato semplificati per alcune società.
- Presenza di un revisore dei conti se in due esercizi consecutivi la società raggiunge due dei tre parametri seguenti e le disposizioni particolari per i gruppi di società:
 - Attivo di bilancio > € 4 milioni
 - Fatturato > € 8 milioni
 - Numero di dipendenti > 50

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



VI. Allegato:

- Fatturato: Volume d'affari
- BIC: Benefici industriali e commerciali
- BNC: Benefici non commerciali
- BA: Benefici agricoli
- CSG + CRDS: Imposte francesi
- IVA: Imposta sul valore aggiunto
- CAC: Revisore dei conti

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Esposizione fiscale in Italia

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Regime forfetario per imprese individuali

Requisiti di accesso

Il Regime forfetario è applicabile alle persone fisiche titolari di imprese individuali, ed ai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo.

Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente:

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
- siano sostenute alcune tipologie di spese per lavoro per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi (art.1 co. 54 della L. 190/2014).

Requisiti d'accesso	
Fino al 31.12.2019	Dall'1.1.2020
Ricavi e compensi fino a 65.000,00 euro, nel periodo precedente, per tutte le attività	Confermato
-	Spese per lavoro <i>max</i> 20.000,00 euro, nel periodo precedente

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



In base all'[art. 1](#) co. 71 della L. 190/2014, il superamento delle predette soglie determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.

Irrelevanza dell'ammontare dei beni strumentali

Ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime, continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso dello stesso.

La L. [160/2019](#) ha reintrodotto il requisito d'accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l'incremento del previgente limite da 5.000,00 a 20.000,00 euro. Più nello specifico, l'accesso è condizionato al fatto che, nell'anno precedente, siano state sostenute spese per determinate tipologie di rapporti "*per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi*".

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



2.2.1 Momento di valutazione del limite

Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Conseguentemente, in base alla formulazione della norma e tenendo conto degli effetti finanziari stimati nella Relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2020, per applicare il regime nel 2020, occorrerebbe considerare le spese sostenute nel 2019.

Era stato osservato che il far dipendere l'utilizzabilità del regime da una condizione che è andata consolidandosi nel corso del 2019 non tutelerebbe l'affidamento del contribuente e avrebbe potuto indurre, in via interpretativa, a posticipare al 2020 la valutazione del nuovo limite, con effetti sull'utilizzabilità del regime dal 2021. Tale linea interpretativa non è stata condivisa dall'Amministrazione finanziaria e, con la risposta alle interrogazioni parlamentari 5.2.2020 n. 5-03471 e 5-03472, il Ministero dell'Economia ha aderito alla linea più rigorosa, aderente alla lettera della norma, precisando che il limite è operativo dall'1.1.2020 e va considerato con riferimento alla situazione consolidata nell'anno precedente (2019).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



2.2.2 Spese rilevanti

La lett. b) dell'[art. 1](#) co. 54 della L. 190/2014 individua dettagliatamente le spese che concorrono alla formazione del predetto limite. Tuttavia, nel reintrodurre la previsione non sono stati aggiornati i riferimenti normativi agli istituti richiamati, alcuni dei quali risultano abrogati. In base alla norma, concorrono alla formazione del limite le spese relative:

- al lavoro accessorio (di cui all'[art. 70](#) del DLgs. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli [artt. 61](#) ss. del DLgs. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro ([art. 53](#) co. 2 lett. c) del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari ([art. 60](#) del TUIR).

Dovrebbero essere esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Cause ostative

Per applicare il regime forfetario non devono sussistere le cause ostative indicate dall'[art. 1](#) co. 57 della L. 190/2014, come modificato dalla L. [160/2019](#).

Cause ostative	
Fino al 31.12.2019	Dall'1.1.2020
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a)	Confermato
Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b)	Confermato
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93) (lett. c)	Confermato
Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d).	Confermato

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Cause ostative	
Fino al 31.12.2019	Dall'1.1.2020
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis)	Confermato
-	Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli <u>artt. 49</u> e <u>50</u> del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter)

In base all'art.1 co. 71 della L. 190/2014, la verifica di una delle predette cause ostative durante l'applicazione del regime determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Momento di valutazione delle cause di esclusione

Al netto di specifiche eccezioni, come regola generale, tali cause vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo.

Pertanto, il verificarsi di una delle predette cause (es. residenza fiscale all'estero, possesso di partecipazione in società di persone) nell'anno precedente l'accesso (es. 2019) non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno entro il 1° gennaio dell'anno successivo.

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva è determinato applicando, per ciascuna attività, il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (**principio di cassa**). I coefficienti di redditività vanno da un minimo del 40% (attività con incidenza di costi più elevata) ad un massimo dell'86%.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Tipologia di attività	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89)	54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68)	86%
Intermediari del commercio (codice attività 46.1)	62%
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)	78%
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)	67%

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Il reddito così determinato, al netto degli eventuali contributi previdenziali versati agli Enti pubblici o Casse private obbligatori per legge, viene assoggettato ad un'aliquota di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%.

Le spese sostenute devono essere conservate, ma non vengono dedotte dai ricavi o compensi lordi in quanto sono completamente coperte dalle percentuali di forfetizzazione sopra viste.

Deduzione dei contributi previdenziali

Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge e l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell'**art. 10** del TUIR. L'eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta, ai sensi dell'**art. 10** co. 2 del TUIR, dai familiari indicati nell'**art. 433** c.c.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Indeducibilità dei contributi INAIL

I premi INAIL versati per la posizione assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non avendo natura di contributi previdenziali, sono esclusi dalla determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva (interpello Agenzia delle Entrate 2.12.2019 n. **913-780/2019**).

Perdite fiscali pregresse

Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono scomputabili le **perdite fiscali** generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (**art. 1** co. 68 della L. 190/2014).

Le perdite fiscali realizzate nell'esercizio di arti e professioni (in contabilità ordinaria o semplificata), non potendo essere portate a nuovo negli esercizi successivi, non influenzano il reddito realizzato nel periodo di applicazione del regime forfetario.

Irrelevanza di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive

Non partecipano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell'accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive (circ. Agenzia delle Entrate **10/2016**, § 4.3.1).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Aliquota d'imposta

Sul reddito imponibile determinato forfaitariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Riduzione dell'aliquota per inizio attività

I soggetti che iniziano l'attività possono beneficiare della riduzione al 5% dell'aliquota d'imposta per i primi 5 anni dell'attività (**art. 1** co. 65 della L. 190/2014). Per usufruire dell'agevolazione:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel **periodo d'imposta** precedente non dev'essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Versamento

Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF (art. **1** co. 64 della L. **190/2014**). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime in esame:

provvedono alla determinazione degli **acconti d'imposta**;

applicano le disposizioni in materia di **compensazione** e di rateazione.

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili

I soggetti forfetari sono esonerati, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle **scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Esonero dagli ISA

I contribuenti in regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, ma sono tenuti ad indicare specifiche informazioni relative all'attività in sede di dichiarazione dei redditi (righe RS375 - RS381 del modello REDDITI PF) (**art. 1** co. 73 della L. 190/2014). I dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. **10**, § 4.2.3).

In un'ottica di semplificazione, tali obblighi informativi sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi (**art. 6-bis** del DL 34/2019).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Ritenute di acconto

I ricavi e i compensi percepiti nel corso del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (**art. 1** co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190). Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Adempimenti in qualità di sostituto d'imposta

I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (**artt. 23** - 30) del DPR 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli **artt. 23** e **24** del DPR 600/73 (**art. 1** co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall'**art. 6** del DL 34/2019).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



IVA

I soggetti in regime forfetario non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Durante il regime agevolato permane l'obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante trasmissione telematica dei corrispettivi (dal 2020). Quest'ultimo adempimento può essere sostituito con l'emissione, per ogni operazione, di fatture, anche cartacee (risposta resa a Telefisco 2020).

Le fatture emesse devono riportare l'annotazione "Operazione in franchigia da IVA" con indicazione della normativa di riferimento, cioè dell'art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Imposta di bollo

Sulle fatture emesse va assolta l'imposta di bollo di 2,00 euro, se di importo superiore a 77,47 euro (artt. **6** Tabella B, **13** e **14** Tariffa, Parte I, allegate al DPR **642/72**). Detta imposta va assolta anche per le fatture-ricevute fiscali emesse ex **art. 2** co. 2 del DM 30.3.92 (circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. **7**, § 3.3, quesito a).

Soggettività passiva ai fini IVA

I soggetti che applicano il regime mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta. Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'**art. 7-ter** del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



- per gli **acquisti intracomunitari** che non rientrano nell'**art. 38** co. 5 lett. c) del DL 331/93, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ivi prevista, ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta.

Semplificazione degli adempimenti

I predetti contribuenti sono esonerati dai principali adempimenti previsti ai fini dell'imposta (ad esempio, liquidazione e versamento, registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi, dichiarazione annuale), mentre restano obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Esonero dalla fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (**art. 1** co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli della L. **244/2007** e del DM **55/2013** in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. In caso di ricezione di fatture elettroniche, per i soggetti in regime forfetario non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle Entrate; in tal caso, resta l'obbligo di conservazione del documento cartaceo (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 **n. 9**, § 4.1).

Esonero dallo split payment

I soggetti in regime forfetario non applicano lo **split payment** in quanto l'applicazione di tale meccanismo è esclusa per tutte le operazioni che seguono regimi speciali IVA (chiarimento reso nel corso di **Telefisco 2018**).

Esonero dall'esterometro

I soggetti in regime forfetario sono esonerati dall'invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) (circ. Agenzia delle Entrate **14/2019**, § 4.2).

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



Rettifica della detrazione

All'atto dell'accesso al regime forfetario, così come in caso di transito, anche per opzione, al regime IVA ordinario, è obbligatorio operare la rettifica della **detrazione IVA** di cui all'**art. 19-bis2** del DPR 633/72.

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare (a sfavore) la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il versamento dell'importo a debito va operato in un'unica soluzione unitamente al saldo IVA (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 **n. 10**, § 4.1.3).

In caso di passaggio inverso, dal regime forfetario al regime ordinario, è operata un'analoga rettifica della detrazione (a favore) nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione contributiva contemplata dalla L. **190/2014**, consistente nell'applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani

e commercianti INPS.

La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.

Accredito contributivo

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all'**art. 2** co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla **Gestione separata INPS**.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE PARTAGER



In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accREDITATI sono proporzionalmente ridotti.

Presentazione della domanda

L'agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29.

Versamento dei contributi

I contributi determinati in forza dell'agevolazione sopra indicata sono versati:

- per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d'anno alle consuete scadenze trimestrali;

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



- per l'eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).

Decadenza dell'agevolazione

Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d'accesso o per la verifica di una delle cause ostantive), anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La cessazione dell'agevolazione determina:

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



- ai fini previdenziali, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- in ogni caso, l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (**art. 1** co. 82 della L. 190/2014).

PMI IN FORMA SOCIETARIA

Le PMI non hanno particolari agevolazioni in tema di imposte dirette, se operano in forma societaria. Solitamente le imprese di minori dimensioni operano con le seguenti strutture societarie:

- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.)
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.)
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Mentre le prime due forme societarie appartengono al genus delle “Società di persone” o società personali, la terza è la classica società di capitali “minore”, affiancata alla sorella maggiore S.p.A.

Le caratteristiche fondamentali delle Società personali sono, come in tutti gli ordinamenti giusromanistici, la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni contratte dalla società, e il regime della c.d. “trasparenza fiscale” che comporta la tassazione personale dei soci del reddito di partecipazione nella Società, con le proprie aliquote IRPEF. La Società, autonomamente, verserà invece il tributo regionale IRAP, al pari delle società di capitali.

Nonostante la caratteristica della responsabilità illimitata – che per le S.N.C. è totale, mentre per le S.A.S. è limitata ai soli Soci Accomandatari – molte attività di ridotta dimensione, specialmente attive nel commercio al dettaglio o nella ristorazione, adotta ancora tale forma giuridica in ragione dei costi più contenuti di gestione, nella maggiore facilità di impostazione iniziale e soprattutto nella assenza di formalità all'atto del prelievo degli utili societari.

Dopo la riforma del diritto societario del 2003, che ha rimodellato lo schema giuridico della società a responsabilità limitata o S.R.L., caratterizzandolo con un modello che seppur basato sulle caratteristiche delle Società di capitali, contiene molte delle flessibilità statutarie proprie delle Società personali, la scelta di molti piccoli imprenditori, consigliati da noi Professionisti, si è rivolta proprio alla S.R.L.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Accanto alla maggiore flessibilità statutaria, infatti, è anche possibile in Italia costituire una S.R.L. ed optare per il regime fiscale della trasparenza, proprio delle Società personali, così tassando il reddito prodotto non più con l'imposta sul reddito delle società o IRES, ma nella dichiarazione personale dei Soci ai fini IRPEF. Ciò consente la distribuzione degli utili, che diviene libera come nelle Società personali.

Ricordiamo che l'IRES è attualmente pari al 24%, mentre l'IRPEF è caratterizzata da scaglioni con aliquote progressive, secondo la seguente tabella:

Scaglioni Irpef 2020	Aliquota Irpef 2020
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%
oltre 75.000 euro	43%

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



Esempio comparativo di un ristorante in i 3 paesi

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER



Case Study: Ristorante

Presupposti	Proprietà della persona fisica			Proprietà dell'azienda
	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale
Fatturato annuo / vendite	65.000,00	240.000,00	504.000,00	504.000,00
Dipendenti	0,00	3,00	6,00	6,00
Stipendi mensili lordi dei dipendenti	0,00	61.200,00	122.400,00	122.400,00
Il proprietario è il cuoco	SI	NO	NO	NO
Acquisti e forniture	19.500,00	72.000,00	151.200,00	151.200,00
Affitto mensile	6.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00
Forniture (Acqua, Gas, Elettricità, Telefono ...)	1.000,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00
Assicurazione	1.000,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00
Altre spese (Gestione, Riparazioni, ...)	500,00	6.000,00	8.400,00	8.400,00
Forchette	2,00	2,00		
Tavoli per 4 persone	3,00	5,00		
KW di energia elettrica contrattata	50,00	100,00		

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



SPAGNA / CATALUNYA

Presupposti	Proprietà della persona fisica			Proprietà dell'azienda
	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale
Costo del lavoro - altri (previdenza sociale, disoccupazione, ...)	0,00	20.196,00	40.392,00	40.392,00
Titolare del costo del lavoro per la previdenza sociale	3.600,00	3.600,00	12.000,00	12.000,00
Altri costi: stipendio del titolare				40.000,00
Modulo di calcolo delle prestazioni	EOS	EOS	EDS	IS
Rendimento netto reale	33.400,00	56.604,00	139.608,00	99.608,00
Net Performance Regimen	29.269,36	51.648,04	139.608,00	99.608,00
Riduzioni	1.463,47	6.811,67	7.550,00	0,00
Tassa base	27.805,89	44.836,37	132.058,00	99.608,00
Aliquota fiscale *b)	20,13%	25,44%	39,16%	25,00%
Importo dell'imposta sul reddito / IS	5.597,33	11.406,37	51.714,97	24.902,00
Dividendi				74.706,00
Aliquota fiscale Imposta sui dividendi				23,00%
Importo dell'imposta sul reddito dei dividendi				17.182,38
Rete per il proprietario	27.802,67	45.197,63	87.893,03	57.523,62
Rete per il proprietario + stipendio regolare				97.523,62

*b) Le entità di nuova creazione avranno un'aliquota ridotta del 15% per i primi due anni con benefici, poi del 25%

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



ITALIA				
Presupposti	Proprietà della persona fisica			Proprietà dell'azienda
	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale
Costo del lavoro - altri (previdenza sociale, disoccupazione, ...)	0,00	19.584,00	39.168,00	39.168,00
Titolare del costo del lavoro per la previdenza sociale	5.423,73	15.106,64	25.704,41	9.128,00
Altri costi: stipendio del titolare				40.000,00
Modulo di calcolo delle prestazioni	PROPIETARIO	IRPEF	IRPEF	IRES
Rendimento netto reale	31.576,27	45.709,36	127.127,59	103.704,00
Net Performance Regimen	26.000,00	45.709,36	127.127,59	103.704,00
Riduzioni	5.423,73	0,00	0,00	0,00
Tassa base	20.576,27	45.709,36	127.127,59	103.704,00
Aliquota fiscale *a)	15%	29,95%	37,63%	24,00%
Importo dell'imposta sul reddito / IS	3.086,44	13.689,95	47.838,11	24.888,96
Dividendi				78.815,04
Aliquota fiscale Imposta sui dividendi				26,00%
Importo dell'imposta sul reddito dei dividendi				20.491,91
Rete per il proprietario	28.489,83	32.019,40	79.289,48	58.323,13
Rete per il proprietario + stipendio regolare				98.323,13

* a) Nei primi 5 anni in caso di nuova attività, l'aliquota fiscale è del 5%.

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE
PARTAGER



FRANCIA				
Presupposti	Proprietà della persona fisica			Proprietà dell'azienda
	Annuale	Annuale	Annuale	Annuale
Costo del lavoro - altri (previdenza sociale, disoccupazione, ...) *c)	0,00	7.429,68	14.859,36	14.859,36
Titolare del costo del lavoro per la previdenza sociale	13.000,00	20.800,00	50.600,00	16.000,00
Altri costi: stipendio del titolare				40.000,00
Modulo di calcolo delle prestazioni	IR	IR	IR	IS
Rendimento netto reale	24.000,00	52.170,32	126.540,64	121.140,64
Net Performance Regimen	32.500,00	52.170,32	126.540,64	121.140,64
Riduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa base	32.500,00	52.170,32	126.540,64	121.140,64
Aliquota fiscale	11,59%	18,53%	29,89%	25,00%
Importo dell'imposta sul reddito / IS	3.767,75	9.668,85	37.828,82	27.718,47
Dividendi				93.422,17
Aliquota fiscale Imposta sui dividendi				30,00%
Importo dell'imposta sul reddito dei dividendi				28.026,65
Rete per il proprietario	20.232,25	42.501,47	88.711,82	65.395,52
Rete per il proprietario + stipendio regolare				105.395,52

* c) Il costo del lavoro è calcolato con una tabella progressiva dal 10% al 41%

29° Congresso AMA

COMPARTIR
CONDIVIDERE

PARTAGER





Membru della Commissione Tributaria:

Federico Broglia

Patrice Dando

Lluís Burgues

Elisenda Clavera

Llorenç Maristany

29º Congresso AMA

COMPARTIR

CONDIVIDERE

PARTAGER

